FIVERS

Aggiornamento giurisprudenziale

Diritto Civile e Diritto Amministrativo

n. 11/2026

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 1° ottobre 2026, n. 26039 – cliente professionale su richiesta: la richiesta di riconoscimento della qualifica ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, quanto al possesso delle qualità personali richieste, non costituisce dichiarazione confessoria. L'intermediario deve accertare che le condizioni per la qualifica permangano al momento dell'acquisto e vigilare sulla loro persistenza per tutta la durata dell'investimento, adottando immediatamente gli opportuni provvedimenti quando abbia consapevolezza del loro mutamento.

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2026, n. 27053 – ripetizione dell'indebito in conto corrente e saldo rettificato: l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere preceduta dalla cancellazione dal saldo delle competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito. Solo all'esito di tale rettifica possono essere individuati i versamenti solutori, ferma la non ripetibilità di quelli per i quali sia maturata la prescrizione del diritto alla restituzione.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27948 – Versamenti in conto futuro aumento di capitale e cessione del credito restitutorio: il credito del socio alla restituzione può essere ceduto separatamente dalla partecipazione, anche quando sia eventuale e non ancora esigibile. L'uscita dalla società non determina, di per sé, il diritto all'immediato rimborso, che diviene attuale quando venga definitivamente meno la possibilità dell'aumento, senza necessità di una deliberazione di «*non aumento*». L'inesigibilità non equivale all'inesistenza del credito e non impedisce di esigere il prezzo pattuito per la sua cessione.

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27944 – Conferimento d'azienda e contributi consortili pregressi: il conferimento dell'azienda comprendente una partecipazione in società consortile non libera il conferente dai debiti per contributi maturati anteriormente al trasferimento, ai quali continua ad applicarsi l'art. 2560 c.c. Il subentro nel rapporto consortile è regolato dall'art. 2610 c.c., applicabile anche alle società consortili, nel rispetto dei limiti legali e statutari alla circolazione della partecipazione.

La natura associativa del rapporto e l'assenza di corrispettività dei contributi escludono che il trasferimento della posizione contrattuale determini la liberazione del debitore originario.

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27997 – Recesso da società di persone e liquidazione della quota: la liquidazione ai sensi dell'art. 2289 c.c. deve riflettere il valore effettivo del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto, includendo l'avviamento e prudenti previsioni di redditività futura, senza limitarsi ai valori contabili. Nel caso esaminato, il bilancio, del quale non risultava l'approvazione, era pienamente contestabile e valutabile dal giudice senza preventiva impugnazione. L'esclusione delle passività per il godimento di immobili dipendeva dalla mancata prova del relativo debito, non da una presunzione di gratuità.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 1° ottobre 2026, n. 26021 – chiusura del fallimento successiva all'omologazione del concordato fallimentare: la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato fallimentare è causa di interruzione del processo che, tuttavia, quando la curatela è costituita o contumace, non opera *ex lege*, bensì con le modalità di cui all'art. 300 c.p.c.

Corte di Cassazione, 5 ottobre 2026, n. 26297 – subentro del curatore nel contratto di locazione: in tema di rapporti giuridici pendenti, l'art. 80, co. 1, l.fall. riguarda esclusivamente l'ipotesi fisiologica del subentro *ex lege* del curatore nel contratto di locazione.

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26050 – Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024, l'art. 2952, comma 2, c.c., anche nella versione previgente che fissava in un anno il termine di prescrizione degli "*altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione*", deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, sicché è esclusa l'operatività del termine prescrizionale abbreviato (annuale o biennale) quando, in concreto, sussista una oggettiva impossibilità per l'assicurato o per il beneficiario di far valere i diritti derivanti da contratto di assicurazione sulla vita; in tali ipotesi trova applicazione il termine ordinario decennale *ex* art. 2946 c.c., decorrente dall'evento (morte o sopravvivenza alla scadenza) che fa acquisire il diritto alla prestazione. Il giudice, ferma la necessaria eccezione di prescrizione, ha il potere-dovere di individuare d'ufficio il termine di prescrizione applicabile.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 12 ottobre 2026, n. 7475 – il giudice amministrativo, nell'esercizio dei propri poteri giurisdizionali, può dichiarare la conversione in sede giurisdizionale del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 1424 c.c.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 – nelle gare telematiche, ove non sia possibile stabilire con certezza se l'omesso o irregolare caricamento dell'offerta economica sia dipeso da un errore imputabile all'operatore economico ovvero da un malfunzionamento della piattaforma riferibile alla stazione appaltante, gli esiti anomali del sistema informatico non possono risolversi in danno del concorrente, avuto riguardo alla funzione meramente strumentale dello strumento telematico e ai principi di *par condicio* e *favor partecipationis*.

TAR Campania, Napoli, 20 ottobre 2026, n. 5840 – in materia di accesso difensivo, salvo l'evidente e assoluta assenza di collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze di difesa prospettate, è precluso tanto all'amministrazione quanto al giudice dell'accesso ogni sindacato anticipato sulla decisività, rilevanza o fondatezza della futura azione di merito.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 1° ottobre 2026, n. 26039 – cliente professionale su richiesta: la richiesta di riconoscimento della qualifica ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, quanto al possesso delle qualità personali richieste, non costituisce dichiarazione confessoria. L'intermediario deve accertare che le condizioni per la qualifica permangano al momento dell'acquisto e vigilare sulla loro persistenza per tutta la durata dell'investimento, adottando immediatamente gli opportuni provvedimenti quando abbia consapevolezza del loro mutamento.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26039, pubblicata in data 1° ottobre 2026, si è pronunciata sulla qualificazione del cliente come professionale su richiesta e sui conseguenti obblighi dell'intermediario finanziario, ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007.

La Suprema Corte ha ***anzitutto affermato che «la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2730 cod. civ.***».

Quanto agli obblighi dell'intermediario, la Corte ha richiamato la previsione secondo cui «***la disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume***».

La Corte ha quindi precisato che «***è, quindi, l'intermediario che deve fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali***». *In difetto di tale prova, «anche il cliente privato professionale gode delle garanzie di informazione sull'adeguatezza dell'investimento prospettato rispetto al suo profilo di rischio, per quanto "elevato" esso sia*».

La Corte ha inoltre richiamato il dovere dei clienti professionali di «*informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione*», precisando tuttavia che sull'intermediario «***grava l'onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell'acquisto le***

condizioni esistenti al momento dell'attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell'investimento, avendo l'obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell'attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata».

La Suprema Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto che dalla verifica dei parametri per l'attribuzione della qualifica potesse conseguire *«la legittimità del completo disinteresse dell'intermediario per gli investimenti ordinati dal cliente professionale privato»,* ravvisando una falsa applicazione del Regolamento Consob n. 16190/2007.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, 16 ottobre 2026, n. 27053 – ripetizione dell'indebito in conto corrente e saldo rettificato: l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere preceduta dalla cancellazione dal saldo delle competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito. Solo all'esito di tale rettifica possono essere individuati i versamenti solutori, ferma la non ripetibilità di quelli per i quali sia maturata la prescrizione del diritto alla restituzione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27053, pubblicata in data 16 ottobre 2026, si è pronunciata sul criterio di individuazione delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito in conto corrente.

La Suprema Corte ha anzitutto ribadito che «*nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito*».

Richiamando il proprio precedente n. 9141/2020, la Corte ha precisato che «*ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori*».

La Corte ha quindi confermato la necessità della preventiva rettifica, «***solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto***».

Quanto alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, la Corte ha richiamato il principio secondo cui i versamenti assumono natura di pagamento «*qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento*». Diversamente, la Corte ha ricordato come i versamenti effettuati entro il limite dell'affidamento «*fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere*».

La Suprema Corte ha quindi chiarito che «***non è vero, o almeno non lo è in termini assoluti, che il correntista non possa ripetere quanto indebitamente pagato, in pendenza di rapporto***», essendo consentita «*l'azione di ripetizione, in presenza di conto aperto, ma sempre che l'attore, secondo le basilari regole del processo, alleghi i "pagamenti" (nell'accezione precedentemente indicata) eseguiti, fornendone la prova anche quanto al loro preteso carattere indebito*».

In conclusione, la Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame.

DIRITTO SOCIETARIO

Corte di Cassazione, 1° ottobre 2026, n. 26039 – cliente professionale su richiesta: la richiesta di riconoscimento della qualifica ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, quanto al possesso delle qualità personali richieste, non costituisce dichiarazione confessoria. L'intermediario deve accertare che le condizioni per la qualifica permangano al momento dell'acquisto e vigilare sulla loro persistenza per tutta la durata dell'investimento, adottando immediatamente gli opportuni provvedimenti quando abbia consapevolezza del loro mutamento.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26039, pubblicata in data 1° ottobre 2026, si è pronunciata sulla qualificazione del cliente come professionale su richiesta e sui conseguenti obblighi dell'intermediario finanziario, ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007.

La Suprema Corte ha ***anzitutto affermato che «la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2730 cod. civ.***».

Quanto agli obblighi dell'intermediario, la Corte ha richiamato la previsione secondo cui «***la disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere*** *i rischi che assume*».

La Corte ha quindi precisato che «***è, quindi, l'intermediario che deve fornire la prova di avere correttamente disapplicato le regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali****». In difetto di tale prova, «anche il cliente privato professionale gode delle garanzie di informazione sull'adeguatezza dell'investimento prospettato rispetto al suo profilo di rischio, per quanto "elevato" esso sia*».

La Corte ha inoltre richiamato il dovere dei clienti professionali di «*informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione*», precisando tuttavia che sull'intermediario «***grava l'onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell'acquisto le condizioni esistenti al momento dell'attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell'investimento, avendo l'obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell'attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata***».

La Suprema Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto che dalla verifica dei parametri per l'attribuzione della qualifica potesse conseguire «la legittimità del completo disinteresse dell'intermediario per gli investimenti ordinati dal cliente professionale privato», ravvisando una falsa applicazione del Regolamento Consob n. 16190/2007.

In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27948 – Versamenti in conto futuro aumento di capitale e cessione del credito restitutorio: il credito del socio alla restituzione può essere ceduto separatamente dalla partecipazione, anche quando sia eventuale e non ancora esigibile. L'uscita dalla società non determina, di per sé, il diritto all'immediato rimborso, che diviene attuale quando venga definitivamente meno la possibilità dell'aumento, senza necessità di una deliberazione di «*non aumento*». L'inesigibilità non equivale all'inesistenza del credito e non impedisce di esigere il prezzo pattuito per la sua cessione.

La Corte ha escluso che l'uscita del socio determini l'immediata restituzione del versamento in conto futuro aumento di capitale da lui effettuato: «*la causa non è il motivo soggettivo, ma è la funzione pratica o concreta, la quale non viene meno per il mero recesso o trasferimento della partecipazione sociale*».

Il credito restitutorio «*diviene attuale, ove venga meno definitivamente ogni possibilità di tale aumento*». Tuttavia, «*nessuna deliberazione sociale di "non aumento" occorre sia assunta*». La destinazione del versamento «*osta unicamente alla facoltà di chiederne la restituzione ad nutum: ma non osta al diritto di ottenere la restituzione, ove non si verifichi la specifica condizione di perfezionamento individuata all'atto dell'erogazione*».

Quanto all'utilizzo della riserva per coprire perdite, occorre accertare, «*in relazione al contenuto specifico del versamento, se si possa o debba riscontrare in punto di fatto il consenso dei soci in assemblea a tale imputazione*». In caso di successiva cessione del credito, il giudice deve inoltre «*valutare in concreto gli interessi delle parti, non solo al subentro nel credito eventuale, ma anche quanto all'avvenuto utilizzo parziale della riserva a copertura delle perdite*», nell'ambito della medesima operazione negoziale.

Il credito restitutorio, pertanto, «*non è affatto inesistente, ma semplicemente inesigibile*» finché l'aumento rimane possibile. Esso «*può essere ceduto separatamente dalla quota sociale*», poiché «*alla cessione di credito futuro va ricondotta anche quella di credito semplicemente sperato ovvero eventuale, ed essa è valida*». La garanzia dell'art. 1266 c.c. attiene «*non alla esigibilità mera, ma alla esistenza del credito al tempo della cessione*».

La Corte ha quindi concluso che «*il contratto di cessione del credito resta valido titolo per la pretesa di adempimento circa il pagamento del prezzo pattuito*» e, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito condannando i cessionari al pagamento.

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27944 – Conferimento d'azienda e contributi consortili pregressi: il conferimento dell'azienda comprendente una partecipazione in società consortile non libera il conferente dai debiti per contributi maturati anteriormente al trasferimento, ai quali continua ad applicarsi l'art. 2560 c.c. Il subentro nel rapporto consortile è regolato dall'art. 2610 c.c., applicabile anche alle società consortili, nel rispetto dei limiti legali e statutari alla circolazione della partecipazione. La natura associativa del rapporto e l'assenza di corrispettività dei contributi escludono che il trasferimento della posizione contrattuale determini la liberazione del debitore originario.

La Corte, con la pronuncia in esame, ha distinto gli ambiti degli artt. 2558 e 2560 c.c.: per l'applicazione della prima disposizione occorre «*un contratto a prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda*», mentre la seconda riguarda *«le ipotesi in cui l'altro contraente abbia già eseguito la propria prestazione o [...] i debiti derivanti da contratti non così qualificabili, quali i contratti associativi*».

Quanto al conferimento d'azienda, «*l'art. 2610 c.c., con disposizione speciale applicabile anche alle società consortili di cui all'art. 2615-ter c.c., prevede il subentro dell'acquirente nel contratto di consorzio, salvo il patto contrario e salva la possibilità di esclusione ad opera degli altri consorziati*». Il subentro deve però avvenire «*secondo il regime di circolazione delle partecipazioni sociali proprio del tipo sociale prescelto, restando rilevanti eventuali limiti legali o convenzionali alla circolazione delle partecipazioni sociali*».

L'obbligo contributivo «*non è l'oggetto di un obbligo sinallagmatico, che si ponga in relazione di corrispettività diretta e immediata con una singola controprestazione resa dall'ente*»: «*Non vi è, pertanto, un rapporto di "scambio" o sinallagma tra le somme a tal titolo versate e un bene o servizio specifico ricevuto dal consorziato*». Gli artt. 2610 e 2560 c.c. dunque «*coesistono*»: il rapporto consortile si trasferisce regolando i rapporti futuri, mentre ai contributi pregressi si applica la disciplina dei debiti aziendali.

Ne consegue che «*per i debiti maturati prima del trasferimento dell'azienda in capo al socio consorziato continua a rispondere anche il conferente*». Sul piano processuale, «*l'assorbimento costituisce appunto una pronuncia sulle rimanenti censure*». La censura relativa alla mancata partecipazione della conferitaria è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, rilevandosi inoltre il giudicato interno sulla qualificazione dell'accertamento richiesto come meramente incidentale.

Corte di cassazione, ordinanza, 28 ottobre 2026, n. 27997 – Recesso da società di persone e liquidazione della quota: la liquidazione ai sensi dell'art. 2289 c.c. deve riflettere il valore effettivo del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto, includendo l'avviamento e prudenti previsioni di redditività futura, senza limitarsi ai valori contabili. Nel caso esaminato, il bilancio, del quale non risultava l'approvazione, era pienamente contestabile e valutabile dal giudice senza preventiva impugnazione. L'esclusione delle passività per il godimento di immobili dipendeva dalla mancata prova del relativo debito, non da una presunzione di gratuità.

La Corte ha ribadito che «*la liquidazione della quota del socio receduto deve essere effettuata sulla base del valore effettivo del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento del rapporto e non già sulla base dei meri valori contabili risultanti dal bilancio*». La situazione patrimoniale deve essere redatta «*secondo criteri economici e non meramente contabili, tenendo conto anche dell'avviamento e delle prospettive reddituali dell'impresa*».

Nel caso concreto, gli adeguamenti normativi costituivano «*un elemento da considerare nella stima, ma non tale da azzerare il valore aziendale*». La censura mirava quindi a «*sostituire alla ricostruzione accolta dai giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie*». Quanto alla precedente cessione familiare, la motivazione aveva illustrato «*la diversità ontologica tra il corrispettivo convenzionalmente pattuito in un trasferimento di quote ed il valore della quota di liquidazione*», escludendo il vizio di apparenza.

Non risultando approvato il bilancio, si trattava di «*un documento contabile suscettibile di piena contestazione ad opera delle parti e di valutazione da parte del giudice*». Nell'azione *ex* art. 2289 c.c., il giudice «*è tenuto ad accertare il valore effettivo del patrimonio sociale e può avvalersi di una consulenza tecnica finalizzata alla ricostruzione della reale situazione patrimoniale*». Inoltre, «*non può sostenersi che l'acquisizione del rendiconto in giudizio equivalga a sua comunicazione annuale ex 2320, comma 3, cod. civ., ai fini della valutazione dell'acquiescenza del socio*».

Sulle passività immobiliari, «*la ratio decidendi [...] poggia, in parte qua, sul solo difetto di prova del credito e non sulla nullità o inesistenza del contratto locatizio*». Quanto agli utili, «*la corte d'appello, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, ha escluso proprio l'esistenza di quelle perdite sulle quali si fonda la censura*». Dall'eliminazione delle passività non deriva automaticamente la responsabilità risarcitoria del precedente socio: «*Tale automatismo, però, non trova alcun fondamento normativo*».

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 1° ottobre 2026, n. 26021 – chiusura del fallimento successiva all'omologazione del concordato fallimentare: la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato fallimentare è causa di interruzione del processo che, tuttavia, quando la curatela è costituita o contumace, non opera *ex lege*, bensì con le modalità di cui all'art. 300 c.p.c.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26021, pubblicata in data 1° ottobre 2026, si è pronunciata in tema chiusura del fallimento a seguito di omologazione del concordato preventivo.

In primo luogo, la Corte ha osservato che «*non vi è dubbio che la chiusura del fallimento, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, determini l'interruzione del processo*».

La Suprema Corte ha poi precisato che «*la giurisprudenza di questa Corte ha escluso, pur dopo la riforma del 2006, che l'effetto interruttivo automatico conseguente alla dichiarazione di fallimento si produca anche con riguardo alla chiusura, ove essa sia conseguente all'omologazione di concordato fallimentare*».

La Corte ha, quindi, rilevato che «*le ragioni (…) che giustificano l'automatica interruzione del processo nel caso dell'apertura del fallimento – fondate su esigenze lato sensu pubblicistiche, volte a tutelare la curatela per garantire la celerità e la massima utilità della procedura – non sono ravvisabili anche nell'ipotesi di chiusura a seguito di omologazione di concordato fallimentare*».

Ancora, la Suprema Corte ha aggiunto che «*non vi sono quindi ragioni né di ordine testuale (…) né di ordine sistematico per escludere (…) l'applicazione della generale disciplina di cui all'art. 300 c.p.c., dal momento che le esigenze che giustificano l'automatica interruzione nell'ipotesi dell'apertura del fallimento non si ravvisano anche per la chiusura conseguente all'omologazione del concordato fallimentare*».

La Corte ha, inoltre, precisato che la tesi della necessaria simmetria tra apertura e chiusura del fallimento «*può essere valida per l'ipotesi della revoca, non anche con riguardo alla chiusura ed in particolare per quella conseguente all'omologazione di concordato fallimentare, per la quale, in considerazione delle peculiarità che la contraddistinguono, mancano le esigenze che giustificano la sottrazione della dichiarazione di fallimento alla disciplina generale di cui all'art. 300 c.p.c.*».

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «***la chiusura del fallimento conseguente all'omologazione del concordato fallimentare è causa di interruzione del processo che, tuttavia – diversamente da quanto avviene per la dichiarazione di***

fallimento, in relazione alla quale si applica la disciplina di fallimento, in relazione alla quale si applica la speciale disciplina di cui all'art. 43 l.fall. –, quando la curatela è costituita o contumace, non opera ex lege, bensì con le modalità di cui all'art. 300 c.p.c.».

Corte di Cassazione, 5 ottobre 2026, n. 26297 – subentro del curatore nel contratto di locazione: in tema di rapporti giuridici pendenti, l'art. 80, co. 1, l.fall. riguarda esclusivamente l'ipotesi fisiologica del subentro ex lege del curatore nel contratto di locazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26297, pubblicata in data 5 ottobre 2026, si è pronunciata con riguardo all'ipotesi di subentro del curatore nel contratto di locazione *ex* art. 80, co. 1, l.fall.

In primo luogo, la Corte ha precisato che «*la questione – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – non riguarda il subentro automatico del curatore nel caso di fallimento del locatore ex art. 80, primo comma, l.fall.; di qui la falsa applicazione di tale disposizione, che è estranea al rapporto tra il leasing e la sublocazione*».

La Suprema Corte ha poi rilevato che «*la sublocazione del bene da parte dell'utilizzatore, concordata e poi oggetto di clausola risolutiva in ipotesi di fallimento di questi, ha comportato un'altra questione*».

La Corte ha, quindi, osservato che il giudice del reclamo, dopo avere accertato lo scioglimento del contratto di *leasing* «*ha trascurato di considerare la sussistenza della clausola contrattuale contenuta nel contratto di sublocazione, avente natura di clausola risolutiva espressa*».

Ancora, la Suprema Corte ha precisato che il Tribunale «*avrebbe dovuto affrontare la questione (…) delle conseguenze dello scioglimento del leasing sul contratto di sublocazione immobiliare, verificando la sussistenza o meno dell'eccepito collegamento negoziale, genetico o funzionale su base volontaria, tra il leasing e la sublocazione suddetta, per gli effetti potenziali dell'art. 1595, terzo comma c.c.*».

La Corte ha, inoltre, aggiunto che, una volta scioltosi il contratto di leasing per scelta del curatore, «*andava verificato se potesse trovare applicazione l'art. 80 l.fall., che si riferisce alle ipotesi semplicistica della sussistenza di un contratto di locazione immobiliare nel quale la società in bonis, poi fallita, assume la veste di locatore, oppure se sussistesse il prospettato collegamento negoziale, anche in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di sublocazione*».

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «***in tema di rapporti giuridici pendenti l'art. 80, primo comma, l.fall., riguarda esclusivamente l'ipotesi fisiologica del subentro ex lege del curatore nel contratto di locazione; il precetto non si attaglia***

invece, in quanto tale, alla fattispecie più complessa sorretta da un possibile collegamento negoziale tra il contratto di leasing – sciolto dal curatore del fallimento dell'utilizzatore – e il negozio di locazione o sub-locazione immobiliare; in questa prospettiva è semmai compito specifico del giudice del merito accertare i presupposti di operatività degli istituti coinvolti in ragione del dedotto collegamento tra il leasing e il contratto di locazione o sublocazione immobiliare, tenendo conto delle pattuizioni negoziali e delle regole civilistiche che presidiano il possibile venir meno del contratto (art. 1595, terzo comma, c.c.)».

DIRITTO ASSICURATIVO

Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26050 – Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2024, l'art. 2952, comma 2, c.c., anche nella versione previgente che fissava in un anno il termine di prescrizione degli "*altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione*", deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, sicché è esclusa l'operatività del termine prescrizionale abbreviato (annuale o biennale) quando, in concreto, sussista una oggettiva impossibilità per l'assicurato o per il beneficiario di far valere i diritti derivanti da contratto di assicurazione sulla vita; in tali ipotesi trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dall'evento (morte o sopravvivenza alla scadenza) che fa acquisire il diritto alla prestazione. Il giudice, ferma la necessaria eccezione di prescrizione, ha il potere-dovere di individuare d'ufficio il termine di prescrizione applicabile.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in oggetto, si è pronunciata sulla prescrizione del diritto dei terzi beneficiari alla riscossione del capitale di due polizze vita.

Nella specie, i beneficiari avevano agito nel 2010 per ottenere il pagamento delle somme dovute in forza di due polizze stipulate nel 2004 da un loro congiunto, deceduto il 24 maggio 2006. La Corte d'Appello aveva ritenuto prescritto il diritto relativo alla polizza della quale risultava provata la conoscenza sin dalla stipulazione, mentre aveva riconosciuto il diritto alla riscossione dell'altra, reputando la mancata conoscenza del contratto a favore del terzo un impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., e non un ostacolo di mero fatto.

La Suprema Corte ha rilevato innanzitutto che l'elemento «*costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare*

direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere dovere del giudice».

La Corte di Cassazione ha poi evidenziato che la Corte Costituzionale «*si è espressa in materia di contratti di assicurazione sulla vita (anche in quel caso di trattava di una polizza index linked) e, in particolare, sul termine di prescrizione per l'esercizio dei diritti da essi derivanti previsto dall'art. 2952, comma 2, cod. civ. nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 2-ter, del D.L. 28 agosto 2008 n. 134*» rilevandone l'incostituzionalità «*nella parte in cui non prevedeva l'esclusione dall'operatività del termine di prescrizione biennale l'esercizio di quei diritti (come ad es., quello di riscossione del capitale o la percezione della rendita) derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita*».

A fronte della pronuncia di incostituzionalità, dunque, «*per i casi ricadenti nell'efficacia intertemporale della disposizione oggetto del sindacato di costituzionalità, la previsione generale del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.*» e che «*il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione è costituito da un parametro che, nel caso delle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario, si identifica negli eventi - la morte (evento rilevante, dunque, nella fattispecie di cui oggi si discute) o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto - che consentono l'acquisizione del diritto maturato in virtù dell'assicurazione e, nel caso del terzo beneficiario, della designazione*».

Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha stabilito che *gli effetti specifici della declaratoria di incostituzionalità di una norma si articolano, tra l'altro, in: i) retroattività (ex tunc): dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la norma non può più essere applicata. Tutti i procedimenti giudiziari ancora in corso ("pendenti") devono applicare la decisione della Corte; ii) rapporti esauriti: i diritti caduti in prescrizione o le situazioni definite da sentenze passate in giudicato non possono essere riaperti, salvo che la declaratoria non incida sulla quantificazione o sulla natura della pena*».

Quanto, poi, al caso in esame la Suprema Corte ha rilevato come «*è certamente innegabile … che, nella fattispecie oggi all'attenzione del Collegio, il testo dell'art. 2952, comma 2, cod. civ. eventualmente applicabile non è quello ritenuto incostituzionale dalla suddetta pronuncia, bensì quello ad esso precedente … che sanciva in un anno il termine di prescrizione poi portato a due anni, nel testo successivamente ritenuto costituzionalmente illegittimo*» e che pertanto, in forza di «*una interpretazione costituzionalmente orientata di quella disposizione precedente …. deve quindi concluderai nel senso dell'esclusione dall'operatività del termine di prescrizione annuale l'esercizio di quei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita per i quali viene a determinarsi, in concreto, un'oggettiva impossibilità di farli valere*».

Applicando i principi sopra menzionati, dunque, la Suprema Corte ha stabilito che nel caso *de quo* «*non era trascorso il termine decennale da ritenersi concretamente applicabile, giusta l'interpretazione derivante dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale, altresì ribadendosi che il giudice può individuare d'ufficio un termine di prescrizione diverso da quello indicato dalle parti, a condizione che la prescrizione – come innegabilmente accaduto nella specie – sia stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata. Il giudice, infatti, ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti tempestivamente proposti alla sua cognizione (iura novit curia)*».

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, 12 ottobre 2026, n. 7475 – il giudice amministrativo, nell'esercizio dei propri poteri giurisdizionali, può dichiarare la conversione in sede giurisdizionale del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 1424 c.c.

Con sentenza n. 7475 del 12 ottobre 2026, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la possibilità per il giudice amministrativo di dichiarare la conversione del provvedimento amministrativo illegittimo in sede giurisdizionale.

In primo luogo, il Consiglio di Stato si è soffermato sulla distinzione tra conversione e riqualificazione del provvedimento amministrativo illegittimo, rilevando che il giudice di primo grado non si era limitato a identificare il potere che l'Amministrazione aveva esercitato e a inquadrare il provvedimento nel corrispondente paradigma normativo (riqualificazione), ma aveva «*ricondotto il provvedimento stesso all'esercizio di un potere diverso, ancorando tale operazione all'intento obiettivo manifestato nell'atto (conversione)*».

Richiamato successivamente l'art. 1424 c.c., i giudici di Palazzo Spada hanno dato atto del dibattito circa l'estensibilità dell'istituto della conversione del contratto nullo al diritto amministrativo. A supporto della tesi dell'estensibilità, viene solitamente invocata «*anche la previsione dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, corrispondente all'attuale articolo 34, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., secondo la quale il giudice può annullare anche solo parzialmente il provvedimento impugnato*», ragione per la quale il Collegio ha ritenuto che «*da tale previsione possa desumersi la facoltà per il giudice di agire non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente sull'atto invalido*».

Il Consiglio di Stato non nega che si discute sulla possibilità per il giudice amministrativo di dichiarare la conversione del provvedimento amministrativo illegittimo nell'esercizio della giurisdizione di legittimità, dando atto che vi potrebbe ostare il principio di separazione dei poteri. In particolare, il Collegio ha richiamato un orientamento della giurisprudenza amministrativa di primo grado, secondo cui «*la*

conversione presuppone una attività latamente sostitutiva (quantomeno nel senso della necessità per il giudice di accertare che, avuto riguardo allo scopo perseguito dal provvedimento, debba ritenersi – adeguando alla peculiarità della fattispecie il disposto codicistico surrichiamato – che l'Amministrazione lo avrebbe voluto se avesse conosciuto la sua invalidità): attività che esula dai poteri cognitori e decisori che accedono al sindacato giurisdizionale di legittimità, presupponendo l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione anche di merito» (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 10 gennaio 2014, n. 53).

Richiamando tuttavia un risalente indirizzo della giurisprudenza della medesima Sezione resa in una questione assimilabile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 maggio 1982, n. 278), in cui si «*faceva questione di un provvedimento dichiaratamente adottato nell'esercizio del potere di autotutela – e potenzialmente illegittimo per la mancata comparazione degli interessi in gioco – volto, tuttavia, a far cessare un effetto giuridico in verità già insussistente in base alla legge*».

Il Collegio non ritiene convincente la critica mossa con riferimento alla potenziale violazione del principio di separazione dei poteri: tale orientamento non spiegherebbe «*perché la conversione sia ammessa a fronte di un contratto nullo, e dunque in relazione a un atto di autonomia privata, e non debba invece essere consentita con riguardo a un provvedimento dell'Amministrazione*». Il profilo di criticità dell'operazione, prosegue la sentenza, attiene infatti all'esatta interpretazione dell'intento pratico manifestato nell'atto, non potendo il giudice travalicare tale aspetto: osserva però la Sezione che anche la dottrina è pervenuta «*a una concezione obiettiva della conversione, ritenendo che tale operazione non debba essere condotta indagando la volontà soggettiva delle parti, bensì l'intento pratico oggettivato nell'atto*». Così, nel caso di conversione del provvedimento amministrativo, secondo il Consiglio di Stato, il «*necessario rispetto del principio di separazione dei poteri impone al giudice di rintracciare l'intento perseguito dall'Amministrazione sulla base di elementi intrinseci al provvedimento stesso, individuando l'effetto da riconnettere all'atto rimanendo nel perimetro del suo contenuto e dello scopo oggettivamente perseguito*».

Per corroborare la legittimità della conversione dell'atto amministrativo, il Consiglio di Stato procede quindi a un'analisi comparatistica dell'istituto, dedicando particolare attenzione alla legge tedesca sul provvedimento amministrativo del 1976, che, al §47, prevede espressamente l'istituto della conversione dell'atto amministrativo viziato, escludendola solo se l'atto amministrativo in cui quello viziato dovrebbe essere convertito sia in contrasto con «*l'intenzione riconoscibile dell'autorità emanante*». Inoltre, la sentenza richiama la giurisprudenza del giudice amministrativo tedesca, che ha dedicato particolare attenzione al principio della conservazione degli atti giuridici. Proprio l'esistenza di tale principio anche nel nostro ordinamento, «*immanente all'ordinamento stesso e che trova positiva emersione non solo nel generale principio di interpretazione utile, di cui all'articolo 1367 cod. civ.*», insieme all'istituto della

conversione *ex* art. 1424 c.c. – riprende la sentenza – «*induce a ritenere che nulla osti all'applicazione di quest'ultimo istituto anche con riguardo agli atti amministrativi*».

Né sussisterebbero, secondo il Collegio, profili idonei a dar luogo a una potenziale lesione del principio di separazione dei poteri, fintanto che siano rispettate cumulativamente le seguenti condizioni: *i)* «*il provvedimento da convertire presenti tutti i requisiti di sostanza e di forma propri dell'atto nel quale viene operata la conversione*»; *ii)* «*quest'ultimo atto corrisponda all'intento oggettivato nel contenuto dell'atto da convertire*»; *iii)* «*il provvedimento da convertire e quello risultante dalla conversione siano di competenza della stessa amministrazione*».

La sentenza conclude dunque ritenendo che «*l'istituto della conversione dell'atto amministrativo debba ritenersi a pieno titolo operante nel nostro ordinamento, come del resto già riconosciuto sin da epoca risalente dalla giurisprudenza di questa Sezione*».

TAR Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 – nelle gare telematiche, ove non sia possibile stabilire con certezza se l'omesso o irregolare caricamento dell'offerta economica sia dipeso da un errore imputabile all'operatore economico ovvero da un malfunzionamento della piattaforma riferibile alla stazione appaltante, gli esiti anomali del sistema informatico non possono risolversi in danno del concorrente, avuto riguardo alla funzione meramente strumentale dello strumento telematico e ai principi di *par condicio* e *favor partecipationis*.

Con sentenza n. 677 del 16 ottobre 2026, la Prima Sezione del TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, si è pronunciata sulle conseguenze degli esiti anomali e dei malfunzionamenti dei sistemi informatici di gara, chiarendo che questi non possono ricadere sulla sfera dell'operatore economico concorrente, salvo che siano dipesi dallo stesso.

In primo luogo, il TAR di Reggio Calabria ha richiamato l'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che dispone che «*[l]e stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento*». Inoltre, la Sezione ha altresì rinviato all'art. 19 d.lgs. n. 36/2023, che prevede che

«*[l]'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: […] c) l'offerta*». Da ultimo, il Collegio ha ricordato che la Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei contratti pubblici aveva commentato l'art. 25 cit., affermando che le piattaforme di *e-procurement* avrebbero dovuto assicurare la parità di accesso degli operatori e la partecipazione alla gara degli stessi, anche in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme.

Tali principi, osserva il TAR Calabria, sono coerenti con la giurisprudenza amministrativa, «*che ha spesso sottolineato l'impossibilità di escludere da una procedura di gara gli operatori economici che non abbiano potuto presentare la domanda o completarne la presentazione per effetto di malfunzionamenti della piattaforma informatica imputabili al gestore […] e consentito il ricorso, in funzione correttiva del malfunzionamento, a tutti gli istituti idonei a porre rimedio al malfunzionamento, come, a seconda dei casi, la revoca dell'intera procedura […], la proroga o la riapertura dei termini, peraltro non escludendo, in ultima analisi, il ricorso a forme sostanzialmente "atipiche" di soccorso istruttorio […] finalizzate a surrogare la mancata tempestiva presentazione della domanda o degli allegati*».

La Sezione ha inoltre affermato che, in punto di onere della prova, «*anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell'offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico (Consiglio di Stato, sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8348, Consiglio di Stato, sezione III, 07 gennaio 2020, n. 86 e Consiglio di Stato, sezione V, 20 novembre 2019, n. 7922), alla luce dei principi di par condicio e di favor partecipationis*». Di conseguenza, il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore, che non sia riuscito a inviare per tempo l'offerta o la domanda di partecipazione, sorge «*non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio (e cioè se per colpa della stazione appaltante oppure del singolo operatore economico che non si è attivato per tempo)*».

In definitiva, la sentenza ha chiarito che «*il rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante*»; il che consiste in un'applicazione «*del principio di strumentalità del mezzo informatico rispetto all'azione amministrativa, da cui la giurisprudenza ricava la seguente regola: «anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, se la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026)*».

In altri termini, prosegue la sentenza, «*il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione e di prova del corretto funzionamento della piattaforma che può soddisfare depositando la documentazione in suo possesso*». I cd. *files* di *log* della piattaforma telematica consentono infatti, per quanto concerne le gare a evidenza pubblica, di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema, discendendone che, se «*l'amministrazione deposita i file log, ossia report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico nel periodo di interesse, da cui risulta l'assenza di anomalie o malfunzionamenti della piattaforma prescelta per la gara, è da ritenersi dimostrato il corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni di caricamento della domanda e il ritardo, anche se esiguo, è pertanto da imputare al concorrente, che correttamente viene quindi escluso dalla gara*».

In conclusione, il TAR per la Calabria accoglie il ricorso, posto che la ricorrente aveva fornito un «*convincente principio di prova*» che l'evento tecnicamente anomalo non fosse riconducibile a una sua azione, e che l'amministrazione resistente non aveva comunque provato il corretto funzionamento della piattaforma.

TAR Campania, Napoli, 20 ottobre 2026, n. 5840 – in materia di accesso difensivo, salvo l'evidente e assoluta assenza di collegamento tra la documentazione richiesta e le esigenze di difesa prospettate, è precluso tanto all'amministrazione quanto al giudice dell'accesso ogni sindacato anticipato sulla decisività, rilevanza o fondatezza della futura azione di merito.

Con sentenza n. 5840 del 20 ottobre 2026, la Sesta Sezione del TAR Campania, sede di Napoli, si è pronunciata sui limiti dell'accesso difensivo, chiarendo che è illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione per ragioni legate alla decisività, rilevanza o fondatezza dei documenti richiesti ai fini della futura azione di merito.

La Sezione ha in primo luogo svolto osservazioni puntuali con riferimento alla natura dei documenti per cui era richiesto l'accesso, osservando che l'istanza proposta dal ricorrente era specifica e pienamente determinabile, che non era formulata con riferimento a documenti amministrativi non accessibili, che la *disclosure* richiesta non imponeva un'attività di elaborazione documentale non consentita e che, infine, non difettava nella specie la prova dell'effettiva esistenza del documento richiesto.

In particolare, il Collegio si è poi soffermato sulla natura difensiva dell'accesso richiesto, osservando che il ricorrente sin dall'origine aveva esplicitato che la richiesta era funzionale alla tutela delle proprie ragioni risarcitorie in relazione a danni subiti. A tal proposito, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza più recente, che ha chiarito che «*l'accesso difensivo gode di particolare tutela per la sua stretta connessione con il diritto di difesa e che, salvo ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento*

richiesto ed esigenze difensive, né l'amministrazione né il giudice dell'accesso possono svolgere una valutazione anticipata sulla decisività, influenza o fondatezza della futura azione di merito (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21; Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2193; Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2023, n. 3589; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 1672; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 2 maggio 2023, n. 2608)».

A fronte delle difese della resistente, che aveva tentato «*surrettiziamente di spostare il baricentro del giudizio dall'accertamento della strumentalità difensiva del documento all'esame anticipato della sua struttura formale o della sua utilità ultima nel diverso giudizio risarcitorio*», il TAR ha osservato che «*proprio il carattere difensivo dell'accesso impedisce di opporre un diniego basato su un formalismo documentale quando il contenuto richiesto risulti già registrato e immediatamente riferibile al fatto controverso*».

Conclude quindi la Sezione che «*il diniego impugnato risulta illegittimo, poiché fondato su un erroneo presupposto interpretativo circa la nozione di documento amministrativo, su una non corretta applicazione del limite concernente l'elaborazione dei dati e su una compressione non consentita dell'accesso difensivo*», con il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di acceder ai dati richiesti.